

# **Accordo quadro di adesione al sistema di interscambio di pallets EPAL**

Raccomandazione ECR 2006  
Versione 1.0  
13 luglio 2006

## Accordo Generale

### Introduzione e dichiarazione di impegno

1. Le aziende che, tramite la sottoscrizione del documento “Atto di adesione al sistema di interscambio dei pallets EPAL” hanno aderito al presente accordo generale si impegnano, dalla data di adesione, ad adottare la procedura di interscambio di pallets Epal. Come meglio precisato di seguito, i diritti ed i correlativi obblighi facenti capo alle imprese fornitrici ed acquirenti delle merci, spetteranno, ovvero rispettivamente faranno carico, anche agli operatori logistici che adottano il sistema di interscambio, ove aderenti al presente accordo.

### Definizioni

2. Ai fini del presente documento, con il termine “pallet” si fa riferimento esclusivamente a pallets contraddistinti dal marchio registrato ‘Epal’ e che quindi siano stati prodotti, riparati od omologati conformemente alle norme tecniche qualitative richieste per l'utilizzo del marchio medesimo.
3. Con il termine “interscambio” si intende lo scambio di pallets contro pallets che viene attuato tra le aziende aderenti al presente documento.
4. Con il termine “pallet interscambiabile”, si definisce un pallet che, avendo le caratteristiche di cui al punto 2 che precede, costituisce bene fungibile idoneo all'attività di interscambio come al punto 3.
5. Il verbo “restituire”, nei suoi vari modi e tempi, così come il termine “restituzione”, entrambi riferiti ai pallets di cui al punto 2, descrivono, per un'azienda che ha ricevuto una determinata quantità di pallets da altra azienda che partecipa all'interscambio, la consegna a quest'ultima della medesima quantità di pallets ricevuti.

### Consegna dei pallets ed obbligo di restituzione

6. Nel sistema di interscambio regolato dal presente documento, i pallets utilizzati nel trasporto e nella movimentazione dei prodotti oggetto di compravendita tra le aziende, vengono consegnati dalla venditrice all'acquirente contestualmente ai prodotti forniti
7. Con la consegna, l'azienda che acquista la merce e riceve i pallets assume piena responsabilità sul successivo trattamento degli stessi. Può inoltre disporre liberamente, sotto propria diretta ed esclusiva responsabilità, e si impegna a restituire alla venditrice una quantità di pallets corrispondente a quella ricevuta, aventi analoghe caratteristiche qualitative.

### Interscambio immediato

8. La restituzione dei pallets, salvo i casi previsti ai punti che seguono, deve avvenire, a cura dell'acquirente della merce in consegna, contestualmente alla consegna dei prodotti venduti (interscambio immediato).

### Interscambio differito ed emissione del Buono Pallet

9. **In casi particolari** le aziende aderenti si autorizzano, sin d'ora e reciprocamente, a procedere all'interscambio dei pallets in un secondo tempo rispetto alla consegna dei prodotti (interscambio differito). **Interscambio differito anche parziale, nel caso in cui non tutti i pallet consegnati siano resi contestualmente.**
10. Qualora la restituzione non avvenga contestualmente alla consegna dei prodotti, l'azienda acquirente della merce in consegna è tenuta ad emettere un Buono Pallet che posseda tutte le caratteristiche ed i contenuti, formali e sostanziali, previsti nell'Allegato 2 delle Linee Guida operative per l'interscambio di Pallets EPAL e, successivamente, a consegnare alla venditrice, in luogo dei pallets ricevuti, il buono così emesso.

11. Il Buono Pallet ricevuto è l'unico documento che dà titolo all'intestatario di esigere dall'emittente la consegna, in un secondo tempo e secondo le modalità descritte al punto che segue, della quantità di pallets indicata nel buono medesimo.
12. Fatta salva la possibilità di agire per il ritiro dei pallets in occasione di una qualsiasi consegna successiva all'emissione del buono, al termine di ogni trimestre solare, l'impresa ancora in possesso di buoni pallet comunica all'azienda che ha emesso i buoni pallet il numero di pallets ancora da ritirare. Contestualmente indica un piano di ritiro dei pallets che massimizzi il vantaggio di una già pianificata presenza di un mezzo sul punto di consegna. L'azienda che ha emesso i buoni entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione conferma il piano di ritiro proposto o lo modifica con un nuovo piano su un orizzonte massimo di 2 mesi solari. Il piano di ritiro deve essere confermato al possessore dei buoni insieme all'indicazione delle modalità per il ritiro stesso.
13. I costi relativi al ritiro dei pallets restano, salvo patto contrario, a carico dell'intestatario dei buoni se il piano proposto per il ritiro viene concordato. Nel caso in cui l'organizzazione del ritiro comporti la necessità di predisporre un trasporto ad hoc e, per esigenze organizzative dell'azienda che ha emesso i buoni, venga violato il principio della contestualità di luogo, i maggiori costi saranno a carico del soggetto che ha generato la disottimizzazione.
14. All'atto della restituzione dei pallets, l'intestatario è tenuto a consegnare all'emittente il Buono Pallet, debitamente quietanzato.
15. Il ciclo di interscambio in differita prevederà, per quei pallets che allo scadere dell'orizzonte temporale previsto per la pianificazione (due mesi), non dovessero essere ancora stati restituiti secondo quanto previsto, una procedura di addebito da parte dell'azienda intestataria del buono all'azienda emittente. Per il valore di addebito di riferimento deve essere considerato il valore referenziato dall'Osservatorio Indicot-ECR / Qualipal sul valore del pallet. Condizioni di pagamento: 30 gg data fattura fine mese

#### **Monetizzazione del Buono Pallet**

16. Solo in caso di ragioni legate all'elevato costo del trasporto e/o all'esiguo numero di pallets da ritirare, l'azienda emittente e l'azienda intestataria del buono potranno concordare la rinuncia al ritiro differito. In questo caso, l'azienda emittente corrisponderà in denaro all'intestatario il prezzo dei pallets indicati nel buono, scontato di un importo pari al costo di gestione del ritiro.
17. Per la determinazione del prezzo, si potrà fare riferimento alle indicazioni di valore contenute nelle *Linee guida operative per l'interscambio di Pallets EPAL*, al punto *Valore del Pallet*.
18. In ogni caso, l'intestatario dovrà riportare in fattura il numero progressivo del Buono Pallet e gli altri dati in esso contenuti e provvedere contestualmente alla restituzione del buono medesimo.

#### **Recesso**

19. Ciascuna azienda ha facoltà di recedere dall'accordo generale di cui al presente documento, con comunicazione da trasmettere secondo le modalità contenute nell'atto di adesione allegato.
20. Il recesso non avrà tuttavia efficacia nei confronti delle altre aziende aderenti, prima d'aver adempiuto integralmente a tutti gli obblighi di restituzione derivanti dall'emissione di Buoni Pallets.
21. Allo stesso modo, le aziende che abbiano esercitato il recesso e che siano ancora intestatarie di Buoni Pallets manterranno il diritto, nei confronti delle relative emittenti, di ottenere da queste la restituzione dei pallets a norma del presente documento.

### **Durata e modifiche all'accordo**

22. Il presente accordo generale è valido a tempo indeterminato tra tutte le aziende aderenti.
23. Ogni modifica delle condizioni qui previste e concordate dovrà essere adottata, per potersi considerare valida, con il consenso di tutte le aziende aderenti.

### **Riferimento al presente accordo generale nei contratti tra aziende del sistema**

24. Ciascuna azienda che aderisce al presente accordo generale si impegna, nei singoli contratti conclusi con altre aziende aderenti, a disciplinare l'interscambio di pallets secondo il presente documento, inserendo nei rispettivi documenti contrattuali predisposti la seguente clausola di rinvio: *"le parti si impegnano a rispettare tutti i termini e le condizioni di cui all'Accordo Generale sull'interscambio di Pallets Epal predisposto da parte di ECR Italia"*, ovvero altra clausola di identico significato.
25. Ove il trasporto dei prodotti oggetto di compravendita o fornitura tra imprese aderenti sia effettuato per mezzo di corrieri o terze imprese di trasporto e con pallets di proprietà delle prime, queste si impegnano ad esercitare l'interscambio per mezzo del corriere o dell'impresa di trasporto. Più in particolare:
  - a) le fornitrici di prodotti e pallets si impegnano 1) ad autorizzare e delegare il corriere o l'impresa di trasporto a ritirare i pallets e/o i relativi buoni, oltre che 2) ad inserire nei documenti contrattuali predisposti con il corriere o impresa di trasporto la seguente clausola contrattuale: *"Il trasportatore si impegna ad esercitare - per conto dell'azienda committente, fornitrice dei prodotti trasportati – l'interscambio di pallets Epal secondo i termini e le condizioni di cui all'Accordo Generale sull'interscambio di Pallets Epal predisposto da parte di ECR Italia"*, ovvero altra clausola di identico contenuto.
  - b) le aziende acquirenti dei prodotti forniti si impegnano a restituire i pallets, ai sensi degli artt. 8 e 9 del presente documento, al corriere o l'impresa di trasporto autorizzata e/o a consegnare a quest'ultima i relativi buoni, emessi ai sensi degli artt. 10 e ss. del presente documento.
26. Ove le operazioni di magazzinaggio/ricevimento di prodotti oggetto di compravendita o fornitura tra imprese aderenti siano effettuate per mezzo di operatori terzi specializzati (operatori logistici), queste si impegnano ad esercitare l'interscambio per mezzo dell'operatore logistico. Più in particolare:
  - c) Le imprese acquirenti dei prodotti si impegnano: 1) ad autorizzare e delegare l'operatore logistico a scambiare i pallets e a gestire l'emissione di eventuali buoni, oltre che 2) ad inserire nei documenti contrattuali predisposti con l'operatore logistico la seguente clausola contrattuale: *"L'operatore logistico si impegna ad esercitare - per conto dell'azienda committente, acquirente dei prodotti in consegna – l'interscambio di pallets Epal secondo i termini e le condizioni di cui all'Accordo Generale sull'interscambio di Pallets Epal predisposto da parte di ECR Italia"*, ovvero altra clausola di identico contenuto.
  - d) le aziende fornitrici dei prodotti forniti si impegnano ad scambiare i pallets, ai sensi degli artt. 8 e 9 del presente documento, con l'operatore logistico delegato dall'acquirente dei prodotti e ad accettare i relativi buoni, emessi ai sensi degli artt. 10 e ss. del presente documento.

### **Perizia tecnica contrattuale**

27. Tutte le aziende aderenti concordano sin d'ora che - nel caso sorgesse controversia tra due o più parti, in merito alle caratteristiche tecniche, ovvero alla qualità di pallets oggetto di interscambio – le parti stesse deferiranno al Comitato Tecnico Epal del Consorzio Servizi Legno-Sughero, corrente in Milano, Foro Buonaparte, 65, ovvero ad altro ente da questo

indicato, il compito di eseguire un accertamento tecnico in grado di risolvere la controversia, sulla base di un quesito di natura esclusivamente tecnica, afferente le caratteristiche di interscambiabilità del pallet, che la parti concordemente sottoporranno.

28. Le aziende aderenti si impegnano, sin d'ora, ad accettare, come diretta espressione delle loro volontà contrattuale, l'esito della perizia come sopra incaricata.

#### **Controversie. Convenzione di arbitrato**

29. Tutti i soggetti aderenti al presente accordo generale accettano, mediante la sottoscrizione dell'atto di adesione al sistema di interscambio di pallets Epal, di devolvere ogni e qualunque controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e/o la risoluzione del presente accordo ad un collegio composto da tre arbitri, i primi due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato da parte di Indicod-ECR.
30. Nel caso in cui le parti della controversia devoluta alla cognizione arbitrale siano più di due, verrà applicato il disposto dell'art. 816 *quater* c.p.c. e, in caso di numero pari degli arbitri, verrà applicata la disposizione dell'art. 809 c.p.c.
31. Il Collegio procederà e deciderà secondo rito e diritto ed il lodo, in sé inappellabile, dovrà essere depositato nel termine previsto dall'art. 820 c.p.c.
32. Valgono per il resto, e per quanto qui non previsto, le disposizioni di cui agli artt. 806 e ss. c.p.c.
33. Sede dell'arbitrato sarà Milano.